

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) BATTELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) FERRANTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) BUONINCONTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) SCARANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ALFONSO SCARANO

Seduta del 17/03/2021

FATTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione in atti risulta che il prestito oggetto di controversia, stipulato in data 28.01.2016, ammontava ad € 39.600,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 330,00 ciascuna.

E' pacifico tra le parti che, nel mese di ottobre 2019, il finanziamento in oggetto sia stato integralmente rimborsato in via anticipata dalla parte ricorrente, con il pagamento di € 19.616,53, dopo n. 43 rate scadute, in base al conteggio estintivo elaborato dall'intermediario e riferito alla data del 31.10.2019.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 5.08.2020, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 28.09.2020, la parte ricorrente chiede l'integrale restituzione delle commissioni contrattuali ovvero, "in via subordinata", il rimborso proporzionale per il complessivo importo di € 1.024,71 a titolo di commissioni di rete distributiva e spese di istruttoria.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha rappresentato:

- nel conteggio estintivo sono stati dedotti gli oneri da rimborsare pro quota in conformità alle previsioni contrattuali;
- le Condizioni Generali di Contratto – che il ricorrente ha espressamente dichiarato di aver preso visione - prevedono all'art. 8 che in caso di rimborso anticipato del prestito, la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quota parte rimborsabile dell'importo delle Commissioni Rete Distributiva è individuata nella misura massima del 60%;

- le spese di istruttoria hanno natura *up front* e pertanto non sono rimborsabili in caso di anticipata estinzione del finanziamento;

- i principi della sentenza *Lexitor* non sono applicabili al caso in esame.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche alle controdeduzioni, parte ricorrente ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, evidenziando che i principi della sentenza *Lexitor* devono ritenersi applicabili alla fattispecie in esame.

DIRITTO

Il Collegio ritiene inammissibile la domanda di integrale restituzione delle commissioni contrattuali, peraltro neppure argomentata, atteso che essa non era contenuta nel reclamo, ove la parte ricorrente si limitava a richiedere all'intermediario di effettuare un nuovo calcolo delle commissioni da retrocedere a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento in esame e di provvedere al conguaglio delle somme spettanti.

Infatti, le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, alla Sez. VI - art. 1, stabiliscono: *"Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. [...] Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo"*.

Il Collegio richiama quindi il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione e forme contrattuali assimilate: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione 17 dicembre 2019, n. 26525, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda (...)"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione 'giudiziale' secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125"*



sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, pensione e operazioni assimilate, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni, comunque denominate, e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci.

Nella specie, pertanto, secondo i criteri sopra indicati, sono rimborsabili le "spese di istruttoria" ritenute di natura *up front* in base agli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 4012/2017).

Riguardo le "commissioni rete distributiva", risulta valido il criterio contrattuale di restituzione della componente *recurring* che individua la quota parte rimborsabile nella misura del 60%, dal momento che l'intermediario convenuto ha allegato in atti copia del piano annuale di rimborso interessi e commissioni, debitamente sottoscritto dal cliente (v. Collegio di Coordinamento, decisione n.10003/2016). Il piano annuale in oggetto prevede infatti in caso di estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della rata n. 43, il rimborso della voce di costo in esame nell'importo di € 534,54, corrispondente all'abbuono riconosciuto in sede di conteggio estintivo. Ne deriva che, in linea con il richiamato orientamento, debba essere rimborsata secondo la curva degli interessi anche la parte, pari 40%, delle "commissioni rete distributiva", qualificata contrattualmente non retrocedibile in quanto up front.

Tenuto conto pertanto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

| | | | |
|------------------------------|----|--|--------|
| Durata del prestito in anni | 10 | Tasso di interesse annuale | 7,88% |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 64,17% |
| | | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 44,99% |

| rate pagate | 43 | rate residue | 77 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|-------------------------------------|----|--------------|----|----------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria | | | | 450,00 | Upfront | 44,99% | 202,47 | | 202,47 |
| Commissione rete distributiva (60%) | | | | 1.188,00 | Criterio contrattuale | | | 534,54 | 0,00 |
| Commissione rete distributiva (40%) | | | | 792,00 | Upfront | 44,99% | 356,35 | | 356,35 |
| Totale | | | | 2.430,00 | | | | | 558,82 |

per cui, l'importo da corrispondersi al ricorrente è pari ad € 559,00, applicando il criterio di arrotondamento contenuto nelle modifiche alle Disposizioni ABF con decorrenza dal 1° ottobre 2020,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 559,00. oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA